



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

LA STRATEGIA NAZIONALE ANTIFRODE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL PNRR

Gen. C.A. STEFANO SCREPANTI

Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione
delle frodi nei confronti dell'U.E

17 Aprile 2024



TEMATICHE D'INTERESSE

- » ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEL COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI NEI CONFRONTI DELL'UE
- » PRINCIPALI PRIORITA' DELL'ATTIVITA' A TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI UE
- » LA STRATEGIA NAZIONALE ANTIFRODE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

**ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEL
COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LE
FRODI NEI CONFRONTI DELL'UE**



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

In Italia il coordinamento e la cooperazione delle Amministrazioni competenti in tema di tutela degli interessi finanziari dell'UE fa capo al **Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'UE - "COLAF"**.

Istituito con l'**art. 76, comma 2, della Legge n. 142 del 1992**, il COLAF è stato ridefinito nella composizione e nei compiti dall'**art. 3 del D.P.R. n. 91 del 2007** e, da ultimo, con l'**art. 54 della Legge n. 234 del 2012** (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) è stato ridenominato e definitivamente inserito nella pianta organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei.

La sua istituzione risalente al 1992 comprova che il nostro Paese può vantare nella **cooperazione interistituzionale** per la tutela del bilancio UE una **esperienza oramai più che trentennale**



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Il Comitato, presieduto dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, a mente del citato art. 3 del D.P.R. n. 91 del 2007 *“ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso di comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati... nonché quelle relative all’elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali da trasmettere alla Commissione Europea...”*.

L’art 54 della predetta legge n. 234 del 2012 dispone che il Comitato presenti una **Relazione annuale al Parlamento**; l’ultima Relazione prodotta, riguardante il 2022, è stata presentata lo scorso 11 dicembre con un evento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è disponibile sul sito internet del Dipartimento per gli affari europei.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Art.12 bis del Regolamento n. 883 del 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio Europeo della lotta antifrode (OLAF): ogni Stato membro designa un **Servizio di coordinamento antifrode** per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo.

L'Italia ha designato quale “**Servizio di coordinamento antifrode**” nazionale (***Anti-fraud coordination service - AFCOS***), il **COLAF**

Nell'ambito dei 27 Paesi UE, gli **AFCOS** sono stati istituiti come segue:

- 16 presso il Ministero delle Finanze
- 5 presso l'Ufficio del Primo Ministro/Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2 presso il Ministero dell'Interno;
- 2 in composizione mista di più Autorità
- 1 presso il Ministero della Giustizia;
- 1 configurato come Organismo di Audit
- 1 configurato come Autorità Indipendente



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI


Fanno parte del **COLAF**:

- il Capo del Dipartimento per gli affari Europei;
- il Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;
- i dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per gli Affari Europei;
- i dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR;
- i componenti designati dalla Conferenza unificata Stato Regioni

L'art.3 del D.L. 2 marzo 2024, n.19, ha ampliato funzioni e composizione del COLAF in relazione alle esigenze connesse al PNRR



ORGANIZZAZIONE AUTORITÀ CONTROLLO/AUDIT O CONTRASTO FRODI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Commi 2 e 4 art. 54 della legge n.234 del 2012:

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei, opera, alle dipendenze funzionali del capo dello stesso Dipartimento, il Nucleo della Guardia di finanza previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1995, ridenominato «**Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea**», che svolge le funzioni di **Segreteria tecnica** del COLAF

Art.10 del Decreto del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 23 novembre 2023 *“Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari europei nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.*

Riorganizzazione e aggiornamento dei compiti del Nucleo Gdf presso la PCM



Art.10, comma 1:

Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea dipende funzionalmente dal Capo del Dipartimento ed esercita **funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto alle frodi e delle irregolarità attinenti, in particolare, al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali.** Il Nucleo assicura, inoltre, le connesse **attività informative con la Commissione europea;** segue, nei settori di competenza, i **lavori degli organismi dell'Unione,** e in particolare, del CO.CO.L.A.F. e del G.A.F. e cura, a tal fine, **l'adozione della posizione nazionale da rappresentare in tali sedi.**



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Art.10, comma 2:

Il Nucleo svolge funzioni di **segreteria tecnica del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'UE (COLAF)**, supportando quest'ultimo nell'assolvimento di tutti i compiti allo stesso demandati, nell'attuazione delle decisioni assunte nei lavori e nella realizzazione delle iniziative deliberate; in relazione alla qualifica di «**Servizio di coordinamento antifrode nazionale**», demandata al COLAF ai sensi dell'art. 12-bis del regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013, è competente ad **agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni, anche di natura operativa, con l'Ufficio europeo lotta antifrode (OLAF)**, nonché ad elaborare la **Strategia nazionale antifrode**; cura, inoltre, il **flusso delle comunicazioni relative ai casi di irregolarità e frode in tema di Fondi europei**, per il tramite del sistema informatico *Irregularity management system (IMS)*, provvedendo ad assicurare il collegamento con l'Ufficio europeo della lotta antifrode (OLAF), i competenti organi centrali nazionali e le autorità di gestione, anche per la risoluzione di ogni problematica tecnica e per l'uniformità delle procedure...



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Art.10, comma 2 (segue):

...procede all'**analisi dei dati** risultanti dal citato sistema IMS, anche in funzione di una **generale valutazione del rischio di frode in ambito nazionale** e del confronto con l'andamento dell'attività di contrasto alle irregolarità e alle frodi sviluppata a livello europeo; provvede alla **raccolta di informazioni e dati dalle amministrazioni nazionali** interessate alla lotta alle frodi nei confronti dell'UE e alla successiva elaborazione dei «Questionari» da trasmettere alla Commissione europea, in base all'art. 325 del TFUE, **seguendo, in tale ambito, l'attuazione delle raccomandazioni della stessa Commissione e le indicazioni delle altre istituzioni dell'Unione europea relative alla tutela degli interessi finanziari dell'UE**; in partenariato con altre istituzionali nazionali ed estere ed anche nel quadro di **progettualità finanziate dall'UE** partecipa, infine, ad **iniziative formative e di studio**, per migliorare l'azione di contrasto alle frodi e garantisce una **corretta informazione** in merito alle azioni poste in essere dalle Istituzioni europee e nazionali per la tutela degli interessi finanziari dell'UE.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

PRINCIPALI PRIORITA' DELL'ATTIVITA' A TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI UE



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Reg. (UE) 2020/2092 relativo a Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'UE (1)

“Gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo se le loro autorità pubbliche agiscono in conformità alla legge, se i casi di frode, inclusi in casi di frode fiscale, evasione fiscale, corruzione, conflitto di interessi o altre violazioni del diritto, sono effettivamente perseguiti dai servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale e se le decisioni arbitrarie o illegittime delle autorità pubbliche, comprese le autorità di contrasto, possono essere soggette a un effettivo controllo giurisdizionale...”.

Se, a seguito di una articolata procedura, vengano accertate **violazioni dei principi dello Stato di diritto** che **compromettono o rischiano di compromettere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE o la tutela degli interessi finanziari** di questa, nei riguardi dello **Stato responsabile** possono essere applicate specifiche **misure finanziarie** (ad es. sospensione pagamenti o di esecuzione di impegni, divieto nuovi impegni, sospensione o riduzione di programmi, ecc.), senza che vengano meno obblighi dello Stato di **attuare il programma o il fondo interessati** e di **pagare i destinatari finali o i beneficiari**.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Reg. (UE) 2020/2092 relativo a Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'UE (2)

L'art.4, comma 2, del Regolamento, dispone che, ai suoi fini, *“una violazione dei principi dello Stato di diritto interessa uno o più dei seguenti aspetti”*:

- ✓ il **corretto funzionamento delle autorità che eseguono il bilancio dell'Unione**, in particolare nell'ambito delle **procedure di appalto o di concessione di sovvenzioni**, di quelle **preposte al controllo**, alla **sorveglianza e agli audit finanziari**, nonché il **corretto funzionamento** di sistemi efficaci e trasparenti di gestione e responsabilità finanziarie e **dei servizi responsabili delle indagini e dell'azione penale e del perseguimento delle frodi**, comprese le **frodi fiscali**, della **corruzione** o di **altre violazioni del diritto UE** che riguardino il bilancio;
- ✓ la **prevenzione e la repressione delle frodi**, comprese le **frodi fiscali**, della **corruzione** o di **altre violazioni del diritto dell'Unione** che riguardano l'**esecuzione del bilancio UE**, nonché l'**imposizione di sanzioni effettive e dissuasive**;
- ✓ il **recupero dei fondi indebitamente versati**;
- ✓ **l'effettiva e tempestiva collaborazione con l'OLAF e, se lo Stato membro vi aderisce, con la Procura Europea.**



PRIORITA' DELLA RELAZIONE PIF COMMISSIONE UE ANNO 2021

4 RACCOMANDAZIONI AGLI STATI MEMBRI

- ✓ **CORRETTO RECEPIMENTO DIRETTIVA PIF;**
- ✓ **PARTECIPAZIONE AD EPPO**
(garanzia concreto esercizio poteri PED)
- ✓ **DIGITALIZZAZIONE LOTTA ALLA FRODE**
(pieno utilizzo Arachne, Edes, IMS e soluzioni interoperabili con sistemi nazionali)
- ✓ **RAFFORZAMENTO ANALISI DI RISCHIO FRODE**



PRIORITA' DELLA RELAZIONE PIF COMMISSIONE UE ANNO 2022

- ✓ **MIGLIORAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE E DELLA SEGNALAZIONE DELLE FRODI SOSPETTE E DEL RELATIVO SEGUITO;**
- ✓ **ULTERIORE RAFFORZAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA LOTTA ALLE FRODI**
- ✓ **RAFFORZAMENTO DELLA GOVERNANCE ANTIFRODE**



TUTELA DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

L'art.22 del Regolamento (Ue) 2021/241 del 12 febbraio 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza**, rappresenta la **norma di base** cui gli Stati membri devono fare riferimento per la **tutela degli interessi finanziari dell'UE** nella gestione del Dispositivo stesso.

La norma prevede che “nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti d’interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno, efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto, Gli stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio”.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI



LA STRATEGIA NAZIONALE ANTIFRODE



ORIGINE DELLA STRATEGIA ANTIFRODE

Da tempo la **Commissione Europea** si è dotata di una **Strategia Antifrode (CAFS)**, da ultimo aggiornata con la Comunicazione **196 del 29 aprile 2019**, adeguandola ai **nuovi rischi di frode** oggetto di valutazione, alla **Direttiva PIF** e all'istituzione della **Procura Europea**.





STRATEGIA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- ✓ interessa le **frodi**, compresa la frode all'IVA, la corruzione e l'appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari UE secondo le definizioni degli artt. 3 e 4 della Direttiva PIF;
- ✓ copre l'intero ciclo antifrode, puntando al miglioramento della **prevenzione** e dell'**individuazione** delle frodi oltre che delle condizioni alla base delle relative **indagini**, nonché a garantire un livello sufficiente di **riparazione e deterrenza**, con sanzioni proporzionate e dissuasive;
- ✓ richiama i principi generali di **etica, trasparenza, buona cooperazione, efficace comunicazione interna ed esterna** riguardo alla lotta contro le frodi;
- ✓ pone l'accento su **due obiettivi prioritari**, quali:
 - l'ulteriore miglioramento della **comprensione delle tipologie di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche**, perfezionando le banche dati di cui la Commissione già dispone;
 - l'ottimizzazione del **coordinamento** e della **cooperazione** fra i servizi e le agenzie antifrode.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

LE PRIORITÀ DI PARLAMENTO EUROPEO E COMMISSIONE PER LE STRATEGIE ANTIFRODE NAZIONALI (NAFS)

La **Commissione** ha da tempo richiesto l'adozione di analoghe iniziative agli Stati membri, producendo a tal fine un documento, datato **13 dicembre 2016**, espressamente indicato come non vincolante per gli Stati stessi, contenente alcuni orientamenti ritenuti utili per impostare le Strategie nazionali.

Le principali indicazioni riportate nel documento, possono essere così sintetizzate:

- ✓ **attribuzione della competenza ad elaborare la Strategia nazionale Antifrode al Servizio nazionale di coordinamento antifrode (AFCOS)**, individuato in Italia nel Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie;
- ✓ opportunità di **coinvolgere tutte le Autorità nazionali competenti in materia di gestione e attuazione, audit, indagini, azioni giudiziarie e applicazioni di sanzioni**;
- ✓ previsione di un **periodo di validità della Strategia di almeno 4/5 anni** oppure coincidente con il **quadro finanziario pluriennale**;
- ✓ applicazione della Strategia a tutte le fasi del c.d. "**ciclo antifrode**", vale a dire, **prevenzione, individuazione, indagini e azione giudiziaria, recupero e sanzioni**;
- ✓ articolazione della Strategia sull'analisi del **contesto antifrode nazionale**, la **valutazione dei rischi di frode**, la **determinazione degli obiettivi perseguiti**, delle **misure per raggiungerli e dei relativi indicatori di attuazione**, con previsione di un **collegato Piano d'azione che traduca gli obiettivi in priorità e interventi**;
- ✓ opportunità di aggiornare la Strategia, anche in relazione all'evoluzione del contesto esterno e del quadro normativo.



STRATEGIA NAZIONALE ANTIFRODE (NAFS)

Sono **17 gli Stati membri** che hanno adottato o aggiornato una **Strategia Nazionale antifrode (NAFS)**; fra questi è compresa l'**Italia**. La **NAFS italiana** viene ogni anno esplicitata, con i relativi aggiornamenti, nella Relazione annuale che il **Comitato per la lotta contro le frodi (COLAF)**, presenta al Parlamento e che, per tale ragione, viene trasmessa anche alla Commissione Europea.





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

PUNTI DI FORZA DELLA STRATEGIA NAZIONALE ANTIFRODE

- un dispositivo istituzionale articolato per un presidio completo di tutte le aree di tutela del bilancio UE (risorse proprie, politica agricola comune, politica di coesione);
- una costante azione di coordinamento e continui scambi informativi, nell'ambito dello stesso COLAF;
- un quadro sanzionatorio incisivo e completo;
- efficaci strumenti di aggressione patrimoniale nei confronti dei responsabili delle frodi (tramite la confisca diretta, per equivalente, per sproporzione ed anche con l'applicazione della normativa antimafia);
- poteri di polizia giudiziaria particolarmente estesi e poteri amministrativi comprensivi di accessi e ispezioni;
- previsione di responsabilità amministrativa per gli enti dipendente da reato;
- efficaci presidi preventivi anticorruzione (fra i quali le funzioni esercitate dall'ANAC, i Piani triennali anti corruzione, la normativa in materia di *whistleblowing*) ed antiriciclaggio (soprattutto attraverso le segnalazioni per operazioni sospette);
- numerose banche dati per analisi del rischio in possesso di tutte le Istituzioni;
- progettualità comunicative e formative con Università e altri Stati membri.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

ATTUAZIONE DIRETTIVA PIF

Il processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Direttiva «PIF» intrapreso con il **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75.**, con cui sono state ampliate diverse fattispecie di reato per rafforzare la risposta penale alle frodi e agli altri illeciti in danno dell'UE, è stato poi completato nel **2022**, dapprima con il d.l. 25 febbraio 2022, n.13, poi abrogato dalla **Legge 28 marzo 2022, n.25**, che ne ha tuttavia riprodotto la parte relativa alla normativa PIF e in seguito **con il Decreto legislativo n. 156 del 4 ottobre.**







PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

COLLABORAZIONE CON EPPO


PAESI	European Delegated Prosecutors (PED) / Procuratori europei delegati
ROMANIA	20
GERMANIA	19
ITALIA	17
BULGARIA	10
REP. CECA	10
GRECIA	7
SPAGNA	7
CROATIA	6
FRANCIA	6
PORTOGALLO	6
SLOVACCHIA	6
LETONIA	4
LITUANIA	4
ESTONIA	3
AUSTRIA	2
BELGIO	2
FINLANDIA	2
LUSSEMBURGO	2
MALTA	2
OLANDA	2
SLOVENIA	2
CIPRO	1





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

RAPPORTO ANNUALE EPPO 2023 - DATO UE



EUROPEAN
PUBLIC
PROSECUTOR'S
OFFICE







PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

RAPPORTO ANNUALE EPPO 2023 - DATO ITALIA

OPERATIONAL ACTIVITY
DATA VALID ON 31 DECEMBER 2023

European Delegated Prosecutors (Active): **17**
National European Delegated Prosecutors' Assistants (FTE): **50**





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

RAFFORZAMENTO ANALISI DI RISCHIO E DIGITALIZZAZIONE LOTTA ALLA FRODE


Importante novità è la **“Piattaforma Integrata Anti-Frode (PIAF-IT)”**, realizzata dalla **Ragioneria Generale dello Stato** in collaborazione con il **COLAF** e **cofinanziata** dalla **Commissione europea (OLAF)** con risorse del programma europeo **“Hercule III”**

E' una **piattaforma di integrazione** che estraendo, aggregando e riconciliando i dati provenienti da fonti nazionali (Agenzia delle Entrate, Infocamere, Corte Conti) ed europee (**“IMS”** e **“Financial Transparency System/FTS”** gestito dalla Direzione Generale del Bilancio della Commissione europea con riferimento ai beneficiari di finanziamenti a gestione diretta), consente di generare una **scheda informativa** inerente a un soggetto fisico o giuridico, per accentrare e rendere visibili tutte le informazioni chiave relative ai beneficiari dei finanziamenti pubblici di origine europea.

La Piattaforma è utilizzata come **strumento di supporto ad ARACHNE**, sia nella fase antecedente alla certificazione di spesa che in quella dei controlli *ex post*, oltre che per i controlli amministrativi relativi all'attuazione del PNRR.



2 PIAF-IT Banche Dati integrate





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

DIGITALIZZAZIONE LOTTA ALLA FRODE

La Commissione UE ha nel tempo approntato alcuni strumenti tecnici per migliorare i sistemi di analisi e valutazione del rischio di frode, messi a disposizione degli Stati membri per supportarli in questa azione.

“ARACHNE”

Supporta le attività di verifica delle Autorità di Gestione dei Fondi SIE nell'individuazione delle iniziative potenzialmente esposte a rischi di frode, conflitti di interesse e irregolarità.

Il sistema ARACHNE è **alimentato da diverse fonti dati esterne**, fra cui *Orbis* (con informazioni dettagliate e confrontabili di oltre 200 milioni di aziende e società di tutto il mondo) e *Word Compliance* (con notizie derivanti da fonti aperte), nonché i **sistemi informativi della Commissione Europea**, quali *VIES* e *Infoeuro* e quelle provenienti dalle singole Autorità di Gestione dei diversi Stati membri titolari di Programmi FESR e FSE.

Visualizza fino a 102 indicatori di rischio classificati in 7 categorie principali di rischio: appalti, gestione dei contratti, ammissibilità, concentrazione, prestazione, ragionevolezza e rischio per la reputazione e allerta frode.

Il sistema calcola un punteggio complessivo per ciascuna delle 7 categorie (con punteggio massimo 50); la media dei punteggi delle 7 categorie di rischio origina un indicatore di “rischio globale” (con punteggio massimo 50) del progetto.

Tutte le Autorità di gestione dei Fondi SIE italiane utilizzano pienamente il sistema



INDIVIDUAZIONE, SEGNALAZIONE, FOLLOW UP

PRESUPPOSTI SEGNALAZIONI

- » IMPORTI > 10.000 euro
- » PRIMO VERBALE AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO
CON VALUTAZIONE FORMALE DI AUTORITÀ COMPETENTE
SUSISTENZA **ELEMENTI CONCRETI E SPECIFICI**
- » PER CASI PENALMENTE RILEVANTI → **RICHIESTA DI RINVIO A
GIUDIZIO** (ovvero
ARRESTO/O. C.C.
FUNZIONARI PUBBLICI)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

ANDAMENTO DATI UE - ANNO 2022

RISORSE PROPRIE , POLITICA DI COESIONE E PESCA E POLITICA AGRICOLA COMUNE


11.431 casi di irregolarità/frode per un
valore di **euro 1.667.415.528.**



ANDAMENTO DATI UE - ANNO 2022

RISORSE PROPRIE , POLITICA DI COESIONE E PESCA E POLITICA AGRICOLA COMUNE

Su **11.431** casi,
10.338 sono le
irregolarità
(90,44%) e **1.093** le
frodi (9,56%)





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

ANDAMENTO DATI ITALIA – ANNO 2022

RISORSE PROPRIE , POLITICA DI COESIONE E PESCA E POLITICA AGRICOLA COMUNE


514 casi di irregolarità/frode per un valore
di **euro 71.760.055.**



ANDAMENTO DATI ITALIA - ANNO 2022

RISORSE PROPRIE, POLITICA DI COESIONE E PESCA E POLITICA AGRICOLA COMUNE

Su **514** casi, **461**
sono le **irregolarità**
(**89,69%**) e **53** le
frodi (**10,31%**)





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

CONFRONTO DATI EUROPEI E NAZIONALI - ANNO 2022

SEGNALAZIONI IRREGOLARITA'/FRODI						
DATI UE - NUMERO CASI - ANNO 2022						
POSIZIONE	PAESI UE	POLITICA AGRICOLA COMUNE	COESIONE E PESCA	RISORSE PROPRIE	TOTALI	INCIDENZA SUL TOTALE
		NR	NR	NR	NR	Δ%
1	Germania	83	119	1.676	1.878	16,43%
2	Polonia	404	710	134	1.248	10,92%
3	Spagna	568	48	531	1.147	10,03%
4	Romania	617	205	41	863	7,55%
5	Francia	443	38	381	862	7,54%
6	Grecia	514	70	45	629	5,50%
7	Olanda	14	13	601	628	5,49%
8	Repubblica Ceca	58	379	84	521	4,56%
9	Italia	307	111	96	514	4,50%
10	Ungheria	245	203	23	471	4,12%
11	Belgio	19	10	425	454	3,97%
12	Bulgaria	149	220	11	380	3,32%
13	Portogallo	239	42	31	312	2,73%
14	Lituania	135	86	54	275	2,41%
15	Svezia	12	19	200	231	2,02%
16	Rep. Slovacchia	60	152	6	218	1,91%
17	Danimarca	33	23	100	156	1,36%
18	Estonia	36	115	4	155	1,36%
19	Austria	3	42	76	121	1,06%
20	Croazia	51	27	24	102	0,89%
21	Lettonia	24	39	39	102	0,89%
22	Finlandia	33	11	32	76	0,66%
23	Slovenia	5	15	18	38	0,33%
24	Irlanda	0	8	22	30	0,26%
25	Malta	7	1	2	10	0,09%
26	Cipro	0	4	5	9	0,08%
27	Lussemburgo	1	0	0	1	0,01%
	TOTALIEU27	4.060	2.710	4.661	11.431	100,00%



Novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2024, n.19

Art.3, comma 1: per la rafforzare la strategia unitaria delle attività' di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, **sono estese anche al PNRR le funzioni** previste dall'articolo 3, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 91 **in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea** di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234



Novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2024, n.19

Art.3 comma 2: fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le anzidette funzioni il Comitato, provvede, in particolare, a:

- (1) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da Istituzioni, Enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;
- (2) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
- (3) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività sub (1) di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle Amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di Regia di cui all'articolo 2 del citato d.l. n. 77 del 2021;
- (4) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti.

I risultati dell'attività svolta dal COLAF ai sensi della norma in esame, sono inclusi nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012



Novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2024, n.19

Art.3, comma 3: Per le finalità in argomento, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del DPR n. 91 del 2007 è integrata con la partecipazione:

- fra i **“membri di diritto”**, del **coordinatore della Struttura di missione PNRR** di cui all'art. 2 del d.l. n.13/ 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.41/2023, del **Capo Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, del **coordinatore della Struttura di missione ZES** di cui all'articolo 10, comma 2, del D.L. n.124/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n.162/2023, del **presidente della Rete dei referenti antifrode** del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del **Presidente del Comitato di coordinamento** istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 39, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- fra **“i membri designati”**, di un rappresentante, rispettivamente, del **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, del **Comando Generale della Guardia di finanza**, del **Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza**, della **Corte dei Conti**, dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione**, dell'**Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia**, della **Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo**, del **Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale e della Direzione Investigativa Antimafia**



Novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2024, n.19

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre Amministrazioni, Istituzioni, Enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

L'art.3 del D.L. n.19 del 2024, al comma 5, conferma poi che il Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.



Novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2024, n.19 in tema di presidi antimafia

La prima riguarda il **reato di “Trasferimento fraudolento di valori”** di cui all’art. **512 bis c.p.** che, nell’originaria versione, prevedeva un solo comma, a mente del quale *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, e’ punito con la reclusione da due a sei anni.”*

Il comma 9 dell’art.3 del citato D.L.n.19 del 2024 ha aggiunto un secondo comma secondo cui *“la stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”*.



Novità introdotte con il D.L. 2 marzo 2024, n.19 in tema di presidi antimafia

Il successivo comma 10 del citato art.3 interviene invece sul testo dell'art.84, comma 4, lettera a) del citato “Codice delle leggi antimafia” – D.Lgs. n.159 del 2011 – relativo alla **documentazione antimafia**, inserendo, fra i **provvedimenti** da cui possono essere **desunte le situazioni indicative di infiltrazione mafiosa** che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 dello stesso art.84, anche quelli che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli artt. 2, 3 e 8 del D.Lgs. n.74 del 10 marzo del 2000.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

LA STRATEGIA NAZIONALE ANTIFRODE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL PNRR

Grazie per l'attenzione